



COMUNE DI BEINASCO

Piazza Alfieri 7 - 10092 BEINASCO

tel. 0113989222-230-283 - telefax 0113989380

e-mail: entrate@comune.beinasco.to.it

Posta Elettronica Certificata: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

SERVIZIO TRIBUTI

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE D'IMPOSTA T.O.S.A.P.

Richiamato l'articolo 19, commi da 2 a 8, del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali, il quale prevede la possibilità per il Funzionario Responsabile d'imposta di concedere una rateizzazione ai contribuenti qualora essi versino in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, fissando i seguenti limiti e condizioni:

- ❑ gli importi che possono rateizzarsi dovranno essere non inferiori a Euro 250,00=;
- ❑ numero massimo di 72 rate mensili per il pagamento del debito tributario;
- ❑ rata mensile minima di Euro 100,00;
- ❑ obbligo di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, ovvero almeno tre dinieghi opposti da soggetti fideiussori, per dilazioni di importo superiore a Euro 20.000,00=;
- ❑ possibilità di proroga, per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a 72 mesi, nel caso di comprovato peggioramento della situazione che aveva dato luogo alla rateizzazione del debito tributario e a condizione che non sia intervenuta decadenza;
- ❑ possibilità, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, le cui condizioni sono espressamente definite dalla norma, di aumentare la rateizzazione fino a 120 rate mensili;
- ❑ impossibilità di concedere la dilazione di versamento qualora sia già iniziata la riscossione coattiva dei tributi interessati;
- ❑ in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- ❑ l'importo ancora dovuto può essere nuovamente rateizzato se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso il nuovo piano di dilazione può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute alla medesima data;
- ❑ sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi calcolati applicando il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo stabilito annualmente con decreto del Ministro dell'economia e



delle finanze ovvero, fino all'emanazione di tale decreto, applicando il tasso di interesse legale.

Valutata l'opportunità di predeterminare i criteri ai quali attenersi per la concessione della rateizzazione, dando concreta attuazione alle norme del vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali.

Considerata la necessità di graduare la rateizzazione sulla base degli importi dovuti dai contribuenti al Comune, tenendo comunque conto delle situazioni di obiettiva difficoltà che non rendono possibile il puntuale adempimento dell'obbligo tributario.

DISPONE

1. di prendere atto che il debito tributario per il quale può farsi luogo a rateizzazione è solamente quello derivante da inadempimento di obbligazioni tributarie che hanno dato luogo all'emissione di avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omesso, parziale o tardivo pagamento;
2. di prendere atto e, quindi, confermare, che non si farà luogo alla rateizzazione di importi dovuti al Comune inferiori a Euro 250,00= e che la rata minima mensile che il contribuente dovrà versare non può essere inferiore a Euro 100,00=, ad eccezione dell'ultima rata a saldo del debito rateizzato che potrà anche essere di importo inferiore;
3. di stabilire i seguenti limiti per la concessione della rateizzazione:
 - a. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) fino a Euro 2.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 12 rate mensili;
 - b. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) fino a Euro 5.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 24 rate mensili;
 - c. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) fino a Euro 10.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 36 rate mensili;
 - d. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) fino a Euro 20.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 48 rate mensili;
 - e. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) fino a Euro 30.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 60 rate mensili;
 - f. per importi dovuti (comprensivi di tributo, sanzioni e interessi) superiori a Euro 30.000,00= la rateizzazione avrà una durata massima di n. 72 rate mensili;
4. di stabilire che è nella facoltà del contribuente richiedere una rateizzazione per un numero di rate inferiori a quelle previste al punto 3.;
5. di stabilire che un'eventuale dilazione per un numero di rate superiore a quelle indicate al punto 3., fermo restando il limite massimo di 72 rate mensili, ovvero, qualora sussistano le sopra specificate condizioni di grave



situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, di n. 120 rate mensili, potrà essere concessa, ad insindacabile decisione del funzionario responsabile d'imposta, solamente a seguito di presentazione di apposita istanza congruamente motivata e documentata e sulla base di valutazione della solvibilità del contribuente tenuto conto del piano di rateazione richiesto.

Il presente atto, al fine di garantire la sua massima diffusione, oltre a essere messo a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi, viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Beinasco, alla sezione TRIBUTI.

Beinasco, 31 marzo 2016

IL FUNZIONARIO
RESPONSABILE D'IMPOSTA
T.O.S.A.P.
F.to Patrizia SPITALERE

MR/ps

Y:\Tributi\PATRIZIA\1_Patrizia_Dal 2013\TOSAP\Indirizzi per la concessione di rateizzazioni - 24.3.2016.doc